



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice designato , Dott.ssa Antonella Di Tullio,

visto il ricorso per riesame della convalida del 19.3.2021 e dato atto che il difensore del ricorrente ha dichiarato che il diniego della domanda di protezione notificato al ricorrente il 4.2.2021 non è stato impugnato e dunque questi ad oggi non è più richiedente asilo (peraltro ad dal pct consultato dalla cancelleria non risulta pendente alcun ricorso proposto da -----);

considerato che i provvedimenti di espulsione e respingimento, a seguito della domanda di protezione internazionale non sono colpiti da alcuna forma di sopravvenuta invalidità, ma solo sospesi quanto alla loro efficacia, in attesa degli esiti della domanda di protezione internazionale (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, n. 5437);

osservato che lo stesso art. 6, comma 5 l. n. 142/2015, prevede che, quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda di protezione, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono, in attesa degli esiti della domanda di protezione internazionale;

dato atto che il giudice di Pace di Macomer ha convalidato il trattenimento di ----- il 9.12.2020 e il 30.12.2020 lo ha prorogato di trenta giorni ; che il 21.1.2021 il ricorrente ha presentato la domanda di protezione “ in concomitanza del suo trasferimento a Torino ove il 21.1.2021 era previsto il rimpatrio e mezzo charter” (vedi comunicazione Questura in atti); che il 19.3.2021 il giudice della protezione ha prorogato il trattenimento , ma che ad oggi il termine del trattenimento previsto dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è scaduto

P.Q.M.

dichiara l'immediata cessazione del trattenimento di -----.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 14/04/2021

Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio